

di questa, e fa elogio di Giovanni Comatà che si è prestato alla riuscita del trattato.

Fatta in Algeri. — Sottoscritta da Giovanni Bellato, dragomanno.

L'ORIGINALE esiste nella raccolta documenti turchi, busta: *Documenti Algerini etc., fasc. Algeri*, n. 54.

28. (31) — 1764, Settembre 24. — c. 77. — Maria Teresa imperatrice ecc., ratifica la convenzione stabilita fra i commissari veneto ed austriaco, sopra le acque del Tartaro.

Data a Vienna. — Sottoscritta dall'imperatrice, da Venceslao Antonio co. di Kaunitz-Rittberg, e per mandato da Federico de Binder.

ALLEGATO: 1764, Giugno 25. — Premesso che il ritardo frapposto all'esecuzione di quanto fu stabilito in precedenti trattati, fu causato dai disordini di questi ultimi anni, per togliere tali disordini sono nominati plenipotenziari, da parte dell'imperatrice, don Paolo de Silva, patrizio milanese ecc., e da parte della repubblica, il cav. Andrea Tron fu savio del consiglio, i quali devengono alla stipulazione degli articoli seguenti: Art. 1. Base di questa sarà il trattato 20 aprile 1752, con le successive dichiarazioni di Rovereto 9 giugno 1753. — Art. 2. Si intendono approvati i suggerimenti dati nella relazione 15 giugno dai matematici tenente colonnello Nicola de Baschiera pei mantovani ed Antonio Giuseppe Rossi pei veronesi, e da altri periti incaricati di scorrere lungo il Tartaro, suoi influenti, e le fosse di Pozzolo e Molinella, suggerimenti allegati al presente atto sotto il n. I. (*NB. Gli indicati suggerimenti mancano tanto nel Commemoriale, quanto nel trattato originale*). — Art. 3. Le risaie di estensione superiore al numero dei campi fissati col trattato 1752 saranno ridotte al numero dei campi stabiliti con l'allegato C del suddetto trattato. Restano incaricati i matematici di tener presente la limitazione di 600 campi già disposti ad uso dai veronesi, oltre a quelli assegnati dalla limitazione C, e come nella tabella unita al presente allegato sotto il n. II (*anche questa mancante*), e ciò perchè il numero dei campi non abbia ad essere superato. — Art. 4. Dovranno le acque scorrere liberamente e non impedire il lavoro dei molini; per evitare però le frodi dei molinari e le sinistre interpretazioni, resta fissato che ciascun molino debba avere il suo stramazzo nella misura e modo fissati dagli ingegneri ed approvati dalla commissione. — Art. 5. Le fontane esistenti entro 50 pertiche dal Tartaro e suoi influenti, si lascieranno nello stato in cui sono, a riserva di quelle di cui fu suggerita l'otturazione dai matematici; sarà proibito assolutamente il dar corso a fontane che scaturissero di nuovo, le quali dovranno essere immediatamente otturate. — Art. 6. Saranno otturati i redefossi scavati ai lati del Tartaro e del Pigonzo, che per concessioni 1620, 1637, 1654 e 1725, davano acque alla risaia di campi 90, nelle pertinenze di Isola della Scala, posseduta dal co. Ottaviano Pellegrini, al quale in compenso si daranno oncie 6 d'acqua del Pigonzo mediante un bocchetto sopra il molino della Giarella, con obbligo di scavare a sue spese le fontane Bottare per dar maggior acqua al Tartarello d'Isola della Scala, ed adattare il Cavo degli Erbazzone che